

E' stato approvato il [Dlgs n.8 novembre2021n.195](#) recante attuazione della [DirettivaUe 2018/1673](#) sulla lotta al **riciclaggio** mediante il diritto penale. Le fattispecie illecite che sono coinvolte da una riscrizione normativa sul piano strutturale e del perimetro di operatività sono la *ricettazione* [art.648](#) Codice penale, *riciclaggio* [art.648-bis](#), *auto-riciclaggio* [art. 648-ter1](#) e *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* [art.648-ter](#)

Il **Dlgs.** si muove nell'ottica di una armonizzazione tra i diversi *Stati* membri in materia di *standardizzazione e trattamento sanzionatorio* delle diverse fattispecie di **riciclaggio** ed in attuazione della **Direttiva comunitaria** stessa.

Lo scopo del *Decreto legislativo* è quello di rendere pienamente coerente il *Diritto italiano* agli *standard* internazionali dettati dalla *Convenzione del Consiglio d'Europa* sul **riciclaggio** e dalle raccomandazioni del **Gafi** (*Gruppo di azione finanziaria internazionale*) del **2012** ed ai successivi aggiornamenti; risultano, quindi, previste **Norme in materia di giurisdizione volte a rendere più rapida ed efficiente la cooperazione transfrontaliera tra le Autorità.**

La Normativa è volta a ridisegnare un perimetro di operatività comune a tutti gli Stati membri che consenta di **individuare i requisiti minimi relativi alle configurazioni giuridicamente penali delle condotte** rientranti nella vasta fenomenologia del **riciclaggio**, nonché a **fissare criteri quantitativi per evitare** il rischio che un *riciclatore* possa scegliere lo Stato membro in cui commettere il reato in ragione di eventuali vuoti legislativi, dell'esistenza di previsioni incriminatrici odi trattamenti sanzionatori più favorevoli e/o al fine di approfittare della presenza di ostacoli alla Cooperazione internazionale.

Riferendosi ai lineamenti strutturali delle varie fattispecie criminose di **riciclaggio**, la principale novità consiste nel fatto che ora **il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei reati**, di cui agli artt.648**bis** e **648-ter1**, **possono provenire indifferentemente da qualsiasi reato**; dunque, non più solo da *fattispecie delittuose dolose*, ma altresì da *fattispecie contravvenzionali punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi* ed anche da *delitti colposi*. Dunque si amplia il novero delle *attività criminose presupposte* che generano i beni riciclati, estendendo i reati rilevanti ai sensi delle norme incriminatrici poste dal Legislatore, a presidio del reato del **riciclaggio**, anche alle *contravvenzioni* ed ai *delitti colposi*.

Nella versione attuale i reati di cui agli [artt.648-bis/648-ter1](#) prevedono quali reati presupposti delle rispettive condotte criminose i soli *delitti non colposi*, mentre il recepimento delle indicazioni della direttiva **Ue** prevede l'eliminazione delle parole *non colposo* dal testo degli [artt.648-bis/648-ter.1](#) allineandosi così sul piano descrittivo del *reato presupposto* ai *reati di ricettazione* di cui all'[art.648](#) e a quello di *reimpiego* ex[art. 648-ter](#). Anche il **bacino di operatività del delitto di ricettazione viene ampliato** con la sostituzione della locuzione *delitto* alla parola *reato* nel terzo comma dell'[art.648](#). Con riferimento a tutte le *fattispecie delittuose* citate, si prevede l'inserimento nel novero dei *reati presupposto* anche delle *fattispecie contravvenzionali*.

L'intervento modificativo in esame si propone evidentemente di conseguire risultati ancora più efficaci ed incisivi in materia di lotta al *riciclaggio*, dal momento che l'ampliamento dei *reati presupposto* permetterà di perseguire fatti di *riciclaggio* ancora più ampi rispetto a quelli attualmente perseguibili in applicazione della

Normativa vigente.

Con riferimento alla proporzionalità della pena, il *Legislatore* definisce una **riduzione della pena nei casi in cui il reato presupposto sia una fattispecie bagatellare**, cioè quei reati considerati tali originariamente ma in seguito depenalizzati. Sul piano del *sanzionatorio* vi è, anche, una rimodulazione delle pene per i reati di *ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto-riciclaggio*; è previsto, infatti, un incremento sanzionatorio nei casi in cui il reato risulti commesso nell'**esercizio di attività professionale** per i fatti di *ricettazione* (**così come già previsto con riferimento al delitto di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i quali richiedono, ai fini dell'aggravamento di pena, che il Soggetto obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio abbia commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale**). Il *Legislatore* della riforma concede, invece, un trattamento sanzionatorio meno afflittivo alla provenienza del denaro o dei beni da *contravvenzione* (per i delitti di cui agli [artt. 648-648-ter](#)), così come ai casi di **particolare tenuità** dei fatti di *ricettazione* ([art. 648](#) e [648-ter](#)).

Sul versante dell'**elemento psicologico** del reato occorre considerare che la *Direttiva Ue* prevede all'[art.3par.2](#) la sola facoltà per gli *Stati* membri di emanare *Norme punitive* in relazione a condotte dell'autore che sospetti o avrebbe dovuto essere a conoscenza della provenienza dei beni da attività criminosa, ossia in presenza di **colpa**. L'*Ordinamento giuridico italiano*, invece, ha ritenuto di non dovere esercitare tale facoltà: sul punto occorre considerare come l'*Ordinamento italiano* richieda, ai fini della rilevanza penale della condotta -ai sensi dei moduli di incriminazione dei reati di *riciclaggio*-, l'essenziale **configurabilità in concreto del dolo**, laddove la condotta colposa rileva, ai sensi degli [artt. 56-69 Dlgs.231/07](#), quali meri illeciti amministrativi.

Esaminando i lineamenti di tipicità strutturale dei reati di *riciclaggio* bisogna considerare come il reato di *ricettazione*, regolato all'[art. 648](#), risulti invariato sul piano degli *elementi costitutivi del reato*, continuando a richiedere **sul piano della materialità l'ampiezza semantica della locuzione "cosa di provenienza delittuosa" e sul piano dell'elemento soggettivo la necessaria consapevolezza della provenienza criminosa dei beni ricevuti**. L'unica modifica sul piano strutturale e sul piano del bacino di operatività riguarda, l'estensione del *reato presupposto* anche alle fattispecie *contravvenzionali*.

Per quanto riguarda il *reato presupposto* nel *Decreto legislativo* viene precisato che lo stesso non deve essere oggetto necessariamente di un accertamento giudiziale passato in giudizio, né deve risultare accertato in ogni suo elemento strutturale essenziale, ben potendosi ricavare tale dato dalla **semplice natura o dalle caratteristiche del bene ricettato**.

Il *Legislatore* ha previsto un trattamento **sanzionatorio attenuato** per i casi di **ricettazione di particolare tenuità e nei casi di ricettazione di denaro o cose provenienti da contravvenzione**, in modo da consentire una differenziazione adeguata della pena rispetto al trattamento riservato all'ipotesi di *res* di provenienza delittuosa del bene, evidentemente veicolanti un maggiore coefficiente di gravità. Sul piano circostanziale ed in linea con le previsioni dei reati di *riciclaggio* e di cui all'[art.648-ter](#) poi, il *Legislatore* ha inserita la previsione circostanziale **aggravante della professionalità**.

In ordine alla fattispecie delittuosa di *riciclaggio* la *Direttiva* esclude espressamente che possa richiedersi, ai fini della configurabilità del reato di *riciclaggio*, l'esistenza di una condanna (precedente o simultanea) per l'attività criminosa da cui provengono i beni. Non risulta necessario, inoltre, al fine di accertare la provenienza da un'attività criminosa, la determinazione di tutti gli elementi fattuali o di tutte le circostanze relative al *reato presupposto*, ivi compresa l'identità dell'autore.

Il reato sarà configurabile anche nel caso in cui la ***condotta presupposta sia stata realizzata nel territorio di un diverso Stato membro o di uno Stato terzo***, con la condizione che – ove posta in essere nello Stato procedente – la stessa condotta risulti qualificabile come *reato presupposto* secondo il meccanismo della clausola di *doppia incriminazione*.

Con riferimento alla fattispecie illecita di ***impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita***, art.648-ter, valgono le ***medesime considerazioni svolte per la figura delicti di riciclaggio***, differenziandosi tale intervento modificativo per l'estensione a tale fattispecie delittuosa di un trattamento ***sanzionatorio attenuato*** per i casi di particolare tenuità e di cui al comma quarto dell'[art. 648](#).

Quanto alla fattispecie delittuosa di *auto-riciclaggio*, occorre considerare che la sua interpolazione nel Codice penale, all'[art. 648-ter1](#) è avvenuta in attuazione della direttiva **Ue 1673**, la quale già imponeva agli Stati membri di perseguire come *reato* anche le *condotte poste in essere dall'autore dell'attività criminosa che ha generato i beni*, a condizione che l'attività commessa non si limiti alla mera detenzione od utilizzazione dei beni. Benché il nostro ordinamento conosca la fattispecie di *auto-riciclaggio* cui all'art. 648[ter.1](#) sin dal **2014**, ossia dal tempo in cui la perseguibilità di tale fattispecie era meramente raccomandata dalla *Normativa europea*, la nuova Normativa in oggetto va considerata, comunque, apprezzabile nell'ottica della reciprocità e cooperazione internazionale che la nuova *Direttiva* intende assicurare. Anche con riferimento a tale fattispecie delittuosa **il perimetro di operatività è stato esteso al denaro, beni ed altre utilità derivanti da delitto colposo o da contravvenzioni**.

Per ragioni di omogeneità e proporzionalità del trattamento sanzionatorio del delitto di *auto-riciclaggio* rispetto al delitto di *riciclaggio* è stata prevista una circostanza attenuante comune (in luogo di quella ad efficacia speciale già esistente) nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Tuttavia, tale previsione normativa si annulla, applicandosi il trattamento sanzionatorio di cui al **comma primo**, ove il denaro, i beni e le altre utilità provengano da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'[art. 416-bis.1](#).